

TAR Roma 29/07/1999 n. 2331

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 bis, introdotto dall'art. 7 D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla L. 2 giugno 1995 n. 216, come modificato dall'art. 7 L. 18 novembre 1998 n. 415, che regola il procedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse negli appalti di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini del calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, occorre tenere conto non già della singola proposta contrattuale, ma dei singoli ribassi percentuali; pertanto, nel caso in cui vi siano più offerte portanti lo stesso ribasso, ai fini della verifica, devono essere conteggiati tutti i ribassi, ancorché gli stessi siano stati prodotti da più di un'impresa.